

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO

A NUMERO PROGRAMMATO

ai sensi della L. 240/2010 e dello Statuto di Ateneo

*Testo coordinato, meramente informativo, del Regolamento emanato con D.R. n. 350/2013 del 03/05/2013
– aggiornato con le modifiche di cui al D.R. n. 1191/2018 del 03/08/2018 e al D.R. n. 834/2020 del
09/07/2020*

INDICE

ART. 1 – Bando per lo svolgimento delle prove di ammissione

ART. 2 – Prova di ammissione per i corsi programmati a livello nazionale

ART. 3 – Prova di ammissione per i corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale

ART. 4 – Commissione esaminatrice

ART. 5 – Graduatoria generale di merito

ART. 6 – Ammissione di candidati con disabilità o con DSA

ART. 7 – Iscrizione di candidati utilmente collocati in graduatoria

ART. 8 – Modalità di recupero posti

ART. 9 – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di studio a numero programmato a livello locale.

ART. 10 – Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale.

ART. 11 – Valutazione dei titoli

ART. 12 – Candidati stranieri residenti all'estero – Riassegnazione e trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di studio a numero programmato a livello nazionale

Articolo 1 - Bando per lo svolgimento delle prove di ammissione

1. L'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, che in base alla legge sono definiti a numero programmato, è subordinata al superamento di una prova di ammissione. Devono partecipare al bando

anche i candidati in possesso di titolo accademico italiano o estero, o che intendano optare per un nuovo ordinamento di corso di studio o trasferirsi da altro corso di studio della medesima o altra Università, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.

2. L'ammissione ai corsi di studio è disposta con apposito bando di concorso (da ora in poi "bando"), emanato con provvedimento del dirigente competente in conformità alle disposizioni del presente regolamento, della normativa vigente e del regolamento del corso di studio, ed è pubblicato sul portale di Ateneo almeno 60 giorni prima della data prevista per la prova.

Articolo 2 – Prova di ammissione per i corsi programmati a livello nazionale

1. I bandi per l'ammissione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale devono conformarsi ai DD.MM. annualmente emanati dal MIUR che definiscono modalità e contenuti delle prove di ammissione.

2. Il numero dei posti disponibili per i singoli contingenti viene determinato annualmente dal MIUR, sentiti gli altri Ministeri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario e tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Articolo 3 - Prova di ammissione per i corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale

1. Il bando dei corsi di studio a numero programmato a livello locale deve contenere:

- a - il numero dei posti deliberati per ciascun contingente;
- b - la data di svolgimento della prova di ammissione;
- c - la data di scadenza e le modalità per l'iscrizione alla prova di ammissione;
- d - le modalità di svolgimento della prova di ammissione;
- e - i criteri di attribuzione dei punteggi e di formazione della graduatoria;
- f - le modalità di iscrizione al corso di studio dei candidati utilmente collocati in graduatoria;
- g - le modalità per il recupero dei posti non coperti.

2. Gli elementi di cui ai punti a, b, d, e, del precedente comma sono deliberati annualmente dalle Scuole, su proposta dei Consigli di corso di studio.

3. Nella determinazione della data della prova di ammissione le Scuole tengono conto, a meno d'impedimenti di carattere oggettivo debitamente motivati e valutati dai competenti Organi d'Ateneo, del termine ordinario delle iscrizioni annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione, nonché di una sostanziale equità e congruità dei tempi stessi in relazione agli interessi degli studenti.

4. Il bando stabilisce le modalità della prova di ammissione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto eventualmente indicato nel regolamento del corso di studio.

5. La prova d'ammissione è finalizzata alla formulazione di una graduatoria generale di merito per ogni contingente che consenta l'ammissione di tutti i candidati che hanno effettuato la prova fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili, fatti salvi gli effetti del mancato conseguimento del minimo di punteggio, ove previsto.

6. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione alla prova pervenute nei termini risulti pari o inferiore a quello dei posti disponibili, la prova di ammissione si intende superata da tutti i candidati che abbiano presentato regolare domanda.

7. Qualora i candidati presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento della prova di ammissione siano in numero pari o inferiore a quello dei posti disponibili, la prova si intende superata da tutti i candidati presenti.

8. Al fine dell'esatta determinazione del numero delle domande presentate e dei candidati presenti si opera esclusivo riferimento ai singoli contingenti di appartenenza, come definiti dal bando.

9. Ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 6 e 7, nei casi in cui in base alla normativa vigente per l'ammissione al corso di studio sia prevista una forma di verifica della preparazione o comunque la determinazione di elementi ulteriori rispetto alla mera formulazione della graduatoria, i candidati sono in ogni caso tenuti allo svolgimento delle prove.

10. Sempre nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 6 e 7, per i candidati stranieri residenti all'estero si procederà all'espletamento delle eventuali prove previste dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni ministeriali annualmente emanate.

Articolo 4 - Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio della Scuola ed è composta da un numero di membri effettivi e supplenti, scelti fra il personale docente e ricercatore afferente al corso di studio, sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure. Il numero di membri effettivi non deve comunque essere inferiore a tre.

2. A supporto delle attività di vigilanza nell'ambito dello svolgimento della prova e per favorire la massima correttezza, efficacia ed efficienza delle operazioni, la commissione esaminatrice può essere coadiuvata da personale tecnico amministrativo. A tal fine la commissione indicherà i nominativi nella sua prima seduta.

Articolo 5 - Graduatoria generale di merito

1. La graduatoria generale di merito, una per ogni contingente, è formulata dalla commissione esaminatrice, salvo diverse disposizioni ministeriali. La graduatoria viene redatta applicando i criteri di valutazione della prova e di valutazione dei pari merito indicati nel bando. In ultima istanza, nel caso di parità di punteggio è attribuita la priorità al soggetto anagraficamente più giovane, se non diversamente stabilito nei DD.MM. di definizione dei contenuti e modalità delle prove di ammissione.

2. Nel caso in cui sia prevista una unica prova di concorso per l'ammissione a diversi corsi di laurea il candidato, al momento dell'iscrizione alla prova di ammissione, può indicare più scelte e l'ordine di priorità delle opzioni espresse. I criteri con cui i candidati vengono ammessi all'immatricolazione e la possibilità di accedere a corsi di laurea di interesse prioritario nel caso di successiva disponibilità dei posti devono essere espressamente previsti dal bando di ammissione. Le procedure devono in ogni caso concludersi entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.

3. La graduatoria generale di merito e gli elenchi dei candidati ammessi all'iscrizione sono pubblicati sul portale di Ateneo salvo diverse disposizioni ministeriali per i corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale.

Articolo 6 - Ammissione di candidati con disabilità o con DSA

1. I candidati con disabilità e i candidati con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) potranno fare esplicita richiesta di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati e, in relazione alle proprie difficoltà, di ausili necessari e/o di eventuali, nonché di ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento della prova, secondo la normativa vigente.
2. Gli stati di disabilità dovranno risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
3. Gli stati di DSA dovranno risultare da apposita certificazione rilasciata da non più di tre anni dal Servizio sanitario nazionale o da liberi professionisti, le cui certificazioni dovranno essere convalidate, ove possibile, dagli appositi organismi attivati nella Regione Emilia Romagna.
4. Le certificazioni dovranno essere consegnate o fatte pervenire alla segreteria studenti entro le scadenze indicate nel bando. Entro le stesse scadenze, i candidati con disabilità e i candidati con DSA potranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità o disturbo, di ausili necessari nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la prova.
5. Fatte salve le norme già vigenti per i corsi di studio di area sanitaria, i candidati con disabilità potranno essere invitati prima della prova a effettuare un colloquio con apposita commissione costituita in seno a ciascun corso di studi, che avrà la possibilità di avvalersi di consulenze esterne. Tale colloquio avrà il fine di valutare la compatibilità del candidato con le attività formative nonché con la figura professionale alla cui formazione il corso di studi è preordinato, a partire dalla sua situazione di salute secondo la logica dell'ICF – Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (OMS).

Articolo 7 – Iscrizione dei candidati utilmente collocati in graduatoria

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria sono tenuti a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione o l'intera quota contributiva entro il termine perentorio previsto dal bando. In caso contrario sono considerati tacitamente rinunciatari all'iscrizione e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo. Gli stessi candidati sono inoltre tenuti a presentare domanda di iscrizione corredata dalla prescritta documentazione entro le scadenze fissate.
2. I candidati utilmente collocati in graduatoria che siano iscritti presso altro corso di studio di questa Università sono tenuti, entro la scadenza del termine ordinario previsto dal bando, a presentare domanda di passaggio alla segreteria studenti di provenienza.
3. I candidati utilmente collocati in graduatoria che siano iscritti presso altro corso di studio di altra Università sono tenuti, entro la scadenza del termine ordinario previsto dal bando, a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione o l'intera quota contributiva e a presentare la domanda di iscrizione corredata dalla prescritta documentazione, dopo aver presentato domanda di trasferimento alla segreteria del corso di studio di provenienza.

Articolo 8 - Modalità recupero posti

1. Entro la scadenza indicata dal bando e comunque entro i sette giorni successivi al termine ordinario previsto per le iscrizioni, la Segreteria studenti competente pubblica sul portale di Ateneo il numero dei posti non coperti a seguito della procedura di iscrizione.

2. A partire dalla stessa data ed entro il termine fissato dal bando, in ogni caso non superiore a sette giorni, i candidati collocati in graduatoria, indipendentemente dalla posizione occupata, devono presentare a pena di esclusione e secondo le modalità definite nel medesimo bando, apposita dichiarazione per manifestare il perdurante interesse all'iscrizione che consente di partecipare alla procedura di recupero posti.

3. Alla data di scadenza fissata dal bando di cui al comma precedente, la segreteria studenti competente, entro il termine fissato dal bando, in ogni caso non superiore a sette giorni, pubblica l'elenco dei candidati ammessi all'iscrizione. Tale elenco comprende un numero di candidati pari a quello dei posti ancora disponibili (a cui vanno aggiunti ulteriori eventuali posti resisi disponibili alla medesima data) e viene redatto tenuto conto esclusivamente di coloro che hanno dichiarato il perdurante interesse all'iscrizione in base al comma 2 e dell'ordine di graduatoria.

4. La procedura di cui ai commi precedenti può essere reiterata più volte, secondo il calendario fissato dal bando e senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.

5. I candidati recuperati in base ai commi precedenti, sono tenuti all'osservanza delle stesse procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento, secondo le scadenze indicate nel bando.

6. Al termine delle procedure di recupero posti previste e disciplinate dal bando, qualora per qualsiasi motivo risultino ancora posti disponibili può essere attivata una procedura straordinaria per la copertura dei posti residui. Tale procedura può essere prevista direttamente dal bando o può essere attivata su istanza del Presidente della Scuola rivolta al dirigente dell'Area didattica e servizi agli studenti o al competente dirigente di Campus per intervenire per la piena copertura di quei posti, con riferimento esclusivo ai candidati presenti in graduatoria. Ogni procedura deve concludersi entro il termine annualmente fissato dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.

7. I candidati che non abbiano proceduto ad effettuare l'iscrizione nei termini e con le modalità sopra descritte sono considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo.

8. Qualora, a conclusione delle predette procedure rimanesse ancora disponibilità di posti, nel caso di corsi di laurea e laurea magistrale programmati a livello nazionale, saranno messi a disposizione l'anno successivo per trasferimenti da stesso corso di studio di cui al successivo articolo 9. Nel caso di corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale, potranno essere messi a disposizione l'anno successivo per opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.

9. Ai posti di cui al comma 8, possono aggiungersi ulteriori posti resisi disponibili a seguito di rinuncia o trasferimento entro il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 9 - Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di studio a numero programmato a livello locale.

1. Gli studenti iscritti presso altro Ateneo o sedi diverse dell'Ateneo a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale, definiti in base alla legge a numero programmato a livello nazionale, anche di ordinamento previgente, che intendano trasferirsi al medesimo corso di studi di questo Ateneo, devono superare apposita selezione per titoli secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Possono essere accolti trasferimenti esclusivamente nell'ambito dei posti residui disponibili alla data del 31 maggio di ogni anno.
3. Per posti disponibili si intendono quelli di cui al precedente articolo 8 comma 8, a cui possono essere aggiunti, su valutazione annuale del Consiglio della Scuola, quelli non ricoperti nell'anno precedente a seguito della selezione per titoli.
4. Per posti disponibili si intendono, altresì, quelli relativi ad istanze di rinuncia irrevocabile agli studi o di trasferimento per altra sede e/o corso di studio, successive alle procedure di recupero di cui all'articolo 8.
5. Il numero dei posti così calcolato, le modalità, i termini di presentazione dell'apposita domanda di partecipazione alla selezione sono indicati nel bando.
6. Qualora il numero delle domande sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili, queste saranno accolte d'ufficio e il numero dei posti residui potrà andare ad integrare nell'anno accademico successivo le riserve di cui ai precedenti commi 3 e 4.
7. Qualora le domande pervenute siano in numero superiore ai posti disponibili, una commissione, nominata dal Consiglio della Scuola, di norma la stessa di cui al precedente articolo 4, procede alla valutazione dei titoli in base alle regole definite dall'art. 11 del presente regolamento formando la graduatoria generale di merito che è pubblicata sul portale di Ateneo entro i **60** giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di trasferimento.
8. Coloro che sono collocati utilmente in graduatoria sono tenuti entro il termine perentorio sancito dal bando, che comunque non può essere superiore a dieci giorni, a presentare la ricevuta di pagamento della prima rata della quota annuale o dell'intera quota di contribuzione alla segreteria studenti competente e a perfezionare la domanda di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza.
9. Decorso inutilmente il predetto termine, coloro che non avranno adempiuto a quanto prescritto dal comma precedente, saranno considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo. I posti residui conseguentemente disponibili saranno recuperati con le modalità di cui al successivo articolo 10.
10. E' possibile estendere l'applicabilità di questo articolo a tutti i casi di passaggi e trasferimenti fra corsi di laurea specialistica appartenenti alla classe 4/S o corsi di laurea magistrale appartenenti alla classe LM-4, ovvero dai corrispondenti corsi di laurea degli ordinamenti previgenti al DM 509/99, previa comune valutazione della Scuola, in cui tali corsi di studio sono attivati. Tale valutazione deve essere espressa in una delibera del Consiglio della scuola competente.
11. E' possibile estendere l'applicabilità del presente articolo a tutti i casi di passaggi fra corsi di studio delle professioni sanitarie ex DM 270/2004 e dei previgenti ordinamenti didattici, previa valutazione del Consiglio della Scuola di Medicina e chirurgia.

12. E' possibile estendere l'applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale per opzioni su nuovo ordinamento e trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.

Articolo 10 - Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale.

1. Alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 9, comma 8, la Segreteria studenti competente accoglie, in relazione alla loro progressiva collocazione in graduatoria, un numero di domande pari a quello dei posti ancora disponibili. Il numero dei posti residui, e l'elenco degli studenti ammessi al trasferimento entro i termini indicati dal bando viene pubblicato sul portale di Ateneo.

2. I candidati ammessi al trasferimento dovranno seguire la procedura prevista dall'art. 9 co. 9 entro i termini previsti dal bando.

3. Nel caso in cui il procedimento indicato nei commi precedenti non dovesse consentire la totale copertura dei posti disponibili, il procedimento medesimo potrà essere reiterato più volte, secondo il calendario indicato dal bando, senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.

4. Nel caso in cui al termine del periodo fissato dal bando per i recuperi rimanga disponibilità di posti e non sia stata esaurita la graduatoria, i posti disponibili potranno essere attribuiti su presentazione di domanda nel rispetto dell'ordine di graduatoria a partire dal primo dei non recuperati, entro il termine stabilito dal bando, senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.

5. E' possibile estendere l'applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale nel caso di opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.

Articolo 11 - Valutazione dei titoli

1. Ai fini delle ammissioni ad anni successivi al primo dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale sono valutabili i seguenti titoli con i punteggi a fianco di ciascuno indicati:

Media degli esami di profitto ponderata al numero dei crediti riconosciuti calcolata secondo la formula:
$$\frac{\text{voto1} \times \text{crediti1} + \text{voto2} \times \text{crediti2} + \text{voto3} \times \text{crediti3} + \dots}{\text{crediti1} + \text{crediti2} + \text{crediti3} + \dots};$$

30/30 = punti 60

da 28/30 a 29,99/30 = punti 54

da 26/30 a 27,99/30 = punti 48

da 24/30 a 25,99/30 = punti 42

da 22/30 a 23,99/30 = punti 36

da 20/30 a 21,99/30 = punti 30

da 18/30 a 19,99/30 = punti 24

Numero crediti formativi riconosciuti:

- n.1 punto per ogni credito formativo riconosciuto;

- la somma dei crediti formativi riconosciuti deve essere divisa per il numero degli anni di corso della carriera di provenienza nei quali sono collocati i suddetti crediti;
- in ogni caso non possono essere attribuiti più di 60 punti.

2. E' possibile estendere l'applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale nel caso di opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.

3. E' possibile prevedere ulteriori prove valutative in forma di colloquio, anche in via telematica, per gli studenti provenienti da Atenei stranieri finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità.

Articolo 12 – Candidati stranieri residenti all'estero – Riassegnazione e trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di studio a numero programmato a livello nazionale

1. Dopo le procedure di iscrizione di cui ai precedenti articoli 7 e 8 i posti eventualmente disponibili nel contingente dei cittadini non comunitari residenti all'estero sono vincolati alle procedure di riassegnazione di candidati che abbiano concorso per lo stesso corso di studi di altro Ateneo o di altra sede dell'Ateneo in conformità alle disposizioni ministeriali vigenti e fatta salva ogni diversa determinazione di competenza ministeriale.

2. I posti eventualmente rimasti disponibili saranno messi a disposizione dei candidati della graduatoria dei comunitari e equiparati dello stesso anno accademico, secondo il procedimento del recupero posti indicato nel precedente articolo 8. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni per i corsi di studio a numero programmato a livello nazionale.
